

A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA LIBERTAS FOSSANO

Via Piano 27 12045 FOSSANO Tel. 0172 693971

C.F. 92002760046

L' A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA LIBERTAS FOSSANO nella seduta del Consiglio Direttivo del 26 agosto 2024 in attuazione alle disposizioni dei D. Lgs. 36-37-38-39 e 40/2021 e successive modifiche ed integrazioni previste dal D. Lgs 120/2023 in materia di Safeguarding, ha redatto il "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Soci e Tesserati" (di seguito "REGOLAMENTO"), in vigore dal 1 settembre 2024.

Il presente "REGOLAMENTO" è redatto dall' A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA LIBERTAS FOSSANO (di seguito, la "Società Sportiva"), utilizzando le linee guida pubblicate dalla FGI – Federazione Ginnastica d'Italia.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1 – Finalità**

1. La Società Sportiva, in linea con gli indirizzi della Federazione Ginnastica d'Italia, dell'International Olympic Committee (IOC), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico e della Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), afferma e promuove il diritto di tutti i Soci e Tesserati di essere considerati e trattati con rispetto e dignità. A tal fine, adotta misure idonee a prevenire e contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, in ogni ambito, inclusi origine etnica, religione, età, genere, identità di genere, orientamento sessuale, status sociale, disabilità, convinzioni personali e prestazioni sportive.
2. Il presente Regolamento è finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente comma, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione a danno dei Soci e dei Tesserati, fermo restando quanto previsto dallo Statuto della Società Sportiva.
3. A tal fine, il Regolamento disciplina il funzionamento del Safeguarding Office e l'adozione delle misure di prevenzione e di contrasto di comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente comma, recependo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.
4. L'Ufficio del Safeguarding Office (di seguito anche solo "Ufficio"), quale responsabile delle politiche di *safeguarding*, ha competenza esclusivamente per la prevenzione (del rischio) di abusi futuri nonché, limitatamente all'adozione di misure di *quick response*, per la rimozione di pericoli e abusi presenti. La competenza per la repressione delle condotte illecite spetta agli organi di giustizia sportiva.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i Soci e i Tesserati della Società Sportiva, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento Organico.
2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute in qualsiasi forma nell'ambito dell'attività sociale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive previste dallo Statuto.
3. Le condotte rilevanti, come previste dal successivo art. 3, possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese ma non solo:
 - a. di persona;
 - b. tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

Art. 3 – Comportamenti rilevanti

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:
 - a) l'abuso psicologico;

- b) l'abuso fisico;
- c) le molestie e gli abusi sessuali;
- d) il bullismo, il cyberbullismo e i comportamenti discriminatori;
- e) l'abuso dei mezzi di correzione;
- f) l'omissione negligente di assistenza.

2. A tal fine, vengono considerati:

- a) per "abuso psicologico", qualsiasi atto indesiderato incluso l'isolamento, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del Socio e del Tesserato;
- b) per "abuso fisico", qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;
- c) per "molestie o abusi sessuali", qualsiasi condotta verbale, non verbale e/o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o negato;
- d) per "bullismo o cyberbullismo", qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende a infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l'isolamento sociale del Socio e del Tesserato;
- e) per "abuso dei mezzi di correzione", la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico nei confronti della persona che gli è affidata, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento societario.
- f) per "omissione negligente di assistenza", si intende il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o di qualsiasi Socio e Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire.

3. In ogni caso, è considerata quale "molestia" e/o "abuso" ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, identità di genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, convinzioni personali o capacità atletiche.

Art. 4 – Buone pratiche/Comportamenti da tenere

NORME DI CONDOTTA GENERALI

I Soci e i Tesserati e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva non devono:

- a) discriminare e avere qualsiasi atteggiamento inappropriato fondato su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura;
- b) colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente un'altra persona;
- c) avere atteggiamenti nei confronti di altri che - anche sotto il profilo psicologico - possano influire attivamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- d) agire con comportamenti che siano di esempio negativo, specialmente per i minori;
- e) avere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di natura sessuale, sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- f) agire in modi che possano essere abusivi;
- g) usare un linguaggio, dare suggerimenti o consigli, offensivi o abusivi;
- h) comportarsi in maniera inappropriata o sessualmente provocante;
- i) stabilire o intrattenere contatti con minori Soci e Tesserati utilizzando strumenti di comunicazione online personali (email, chat, social network, etc.) che esulino da quelli strettamente funzionali all'attività istituzionale.

- l) tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti che sono illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
- m) invitare a momenti conviviali non istituzionali atleti minorenni, salvo il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale;
- n) agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare gli altri, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo
- o) discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni soggetti escludendone altri.

DOVERI E OBBLIGHI DEI GLI ASSOCIATI E DEI TESSERATI

Gli associati devono:

- comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- garantire la sicurezza e la salute degli altri Soci e Tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri Soci e Tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- collaborare con gli altri Soci e Tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- segnalare senza indugio al Safeguarding Office della Società Sportiva situazioni, anche potenziali, che espongono sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E DEI TECNICI

I Dirigenti sportivi e i Tecnici devono:

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei Soci e Tesserati, specie se minori;
- contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei Soci e Tesserati, in particolare se minori;
- evitare ogni contatto fisico non necessario con i Soci e Tesserati, in particolare se minori;
 - ***Nell'insegnamento della GINNASTICA ARTISTICA, ci sono dei momenti come: l'assistenza nell'esecuzione di un elemento acrobatico, la correzione di una impostazione del corpo errata, l'aiuto nell'apprendimento di un elemento tecnico, ecc., che necessitano del contatto fisico inteso come mani del Tecnico e corpo del ginnasta che non possono essere evitate;***
- promuovere un rapporto tra Soci e Tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- astenersi dal creare situazioni di intimità con il Socio e Tesserato minore;
- porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- comunicare e condividere con il Socio e Tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il Socio e Tesserato minore, anche mediante social network;

- interrompere senza indugio ogni contatto con il Socio e Tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Safeguarding Office della Società Sportiva;
- impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei Soci e Tesserati;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei Soci e Tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- segnalare senza indugio al Safeguarding Office della Società Sportiva situazioni, anche potenziali, che espongano i Soci e i Tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

Gli atleti devono:

- rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero con i soggetti preposti alla vigilanza, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti diffamanti a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, nonché al Safeguarding Officer della Società Sportiva;
- segnalare senza indugio al Safeguarding Officer della Società Sportiva situazioni, anche potenziali, che espongano i Tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA NELL'ATTIVITÀ CON I MINORI

Quando si svolge attività con i minori è necessario:

- organizzare l'attività in modo tale da minimizzare i rischi;
 - essere visibili da altri adulti, per quanto possibile, mentre si svolge attività con minori;
 - consentire, ove possibile e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, l'accesso agli impianti durante allenamenti e sessioni di prova a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
- 1) durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete della Società Sportiva;

2) durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale;

3) in caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei Soci e dei Tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero dai soggetti preposti alla vigilanza;

astenersi dal creare situazioni di intimità con il Socio e il Tesserato minore;

comunicare e condividere con il Socio e il Tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;

astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il Socio e il Tesserato minore, anche mediante social network;

garantire la diffusione e il mantenimento di una cultura di apertura che permetta al personale, ai rappresentanti, ai minori e a chi si prende cura di loro di sollevare e discutere con facilità ogni tipo di argomento e preoccupazione;

instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero con i soggetti preposti alla vigilanza;

comunicare ai minori che tipo di rapporto si debbono aspettare di avere con i tecnici e gli altri soggetti frequentatori il sodalizio e incoraggiarli a segnalare qualsiasi tipo di preoccupazione;

valorizzare le capacità e le competenze dei minori e discutere con loro dei loro diritti, di cosa è accettabile e cosa non lo è, di cosa possono fare nel caso in cui emerga un qualsiasi problema;

mantenere un elevato profilo personale e professionale;

trattare i minori in modo giusto, onesto e con dignità e rispetto;

incoraggiare la partecipazione dei minori in modo da sviluppare anche la loro capacità di auto tutela.

Segnali di disagio e malessere dei minori

A titolo esemplificativo, sono considerati indicatori di disagio e malessere:

1) cambi repentini e non giustificati di comportamento (a titolo esemplificativo, riduzione della concentrazione, isolarsi, diventare appiccicosi, depressi, spaventati, con sbalzi d'umore, riluttanza ad allenarsi o a partecipare alle gare) che possono essere accompagnati da cali della performance sportiva;

2) disturbi dell'alimentazione;

3) segni evidenti fisici o cambiamenti comportamentali repentini o messaggi verbali diretti e/o indiretti di difficoltà;

4) ferite come contusioni inspiegabili o sospette, tagli o bruciature, in modo particolare se si trovano su parti del corpo normalmente non soggette a tali tipi di lesioni e che non siano compatibili con l'attività sportiva svolta;

5) una ferita per la quale la spiegazione non sembra plausibile;

6) minore che descrive quella che potrebbe apparire un'azione di abuso che lo abbia coinvolto;

7) diffidenza nei confronti di allenatori, accompagnatori, dirigenti o altri adulti con i quali il minore dovrebbe avere un buon rapporto di fiducia;

8) trascuratezza e frequente perdita di effetti personali.

La presenza di uno o più di questi indicatori non definisce da sé la prova della presenza di un abuso, violenza o molestia. Tali elementi devono essere valutati anche tenendo in conto delle condotte tipiche dei minori connesse ad alcune fasi di sviluppo e della crescita, quali quelle della preadolescenza ed

adolescenza, quando cambi di umore e di comportamento repentini sono condotte che si manifestano molto spesso in assenza di abuso, violenza e/o molestia.

PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI

La Società Sportiva quando instaura un rapporto di lavoro – a prescindere dalla forma – con operatori chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori richiede preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 – Natura delle disposizioni

1. Le violazioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento costituiscono illecito disciplinare ai sensi dello Statuto, ferma restando l'eventuale integrazione di illeciti di altra natura.

Art. 6 – Conoscenza ed osservanza del Regolamento e delle Safeguarding Policy

1. I Soci e i Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi all'uopo preposti.

2. Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet della Società Sportiva.

TITOLO II – COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONI DEL SAFEGUARDING OFFICE

Art. 7 – Composizione e nomina del Safeguarding Office

1. Il Safeguarding Office è composto da un Avvocato (di seguito Duty Officer) reperibile per denunce al seguente indirizzo: Safeguarding.fo@gmail.com.

Art. 8 – Funzioni e facoltà dell'Ufficio del Safeguarding Office

1. Il Safeguarding Office riceve, con le modalità di cui alle disposizioni del presente Regolamento, le segnalazioni relative alle condotte di cui all'art. 3 e/o alla mancata osservanza delle raccomandazioni previste all'art. 4, assumendo le conseguenti iniziative.

2. Il Duty Officer ha competenza per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso nonché per le complementari azioni di prevenzione del rischio. In particolare, il Duty Officer:

- a. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte della Società Sportiva dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui all'art. 16 del D. Lgs. 39/2021 e ss.mm.ii., segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte della Società Sportiva al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza della FGI;
- b. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
- c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
- d. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;

3. Il Duty Officer ha facoltà altresì di:

- a) invitare ad audizione ogni soggetto anche non tesserato che ritenga utile ai fini del procedimento;
- b) richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti e tecnici;
- c) acquisire e/o chiedere l'esibizione a ogni tesserato di elementi utili al fascicolo in ogni forma;
- d) effettuare o richiedere ispezioni, eventualmente con l'assistenza o per il tramite della Segreteria Generale FGI;
- e) presenziare senza darne alcun preavviso e informazione ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;

- f) compiere in via diretta o delegata ogni attività istruttoria ritenuta utile al fascicolo;
 - g) raccomandare l'adozione e l'attuazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni emanate dal CONI e/o dal CIP nelle materie di cui al precedente art.1;
 - h) raccomandare l'adozione di misure e iniziative volte alla diffusione della cultura del *safe sport* nonché del presente Regolamento.
4. All'esito di un procedimento o ravvisata l'urgenza anche in pendenza dello stesso, il Duty Officer ha facoltà di:
- a) formulare raccomandazioni di *quick response*, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione anche verso singoli Soci e Tesserati;
 - b) formulare raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di pericoli o abusi nel futuro.
5. Le raccomandazioni di cui ai commi precedenti sono trasmesse al Consiglio Direttivo per i provvedimenti di competenza. L'inosservanza delle raccomandazioni adottate dal Consiglio Direttivo costituisce illecito disciplinare, secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia e Disciplina.
6. Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, il Safeguarding Office informa l'Ufficio del Procuratore Federale, per gli eventuali adempimenti di propria competenza, nei limiti di riservatezza di cui al successivo art. 13.

TITOLO III – SEGNALAZIONI

Art. 9 – Dovere di segnalazione

1. I Soci e i Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgono Soci e Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Duty Officer.
2. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

Art. 10 – Tutela del segnalante

1. La Società Sportiva garantisce la riservatezza del Segnalante qualora espressamente richiesto. Parimenti, è facoltà del Segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse alla Procura federale o ad altro Organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

TITOLO IV – PROCEDURE

Art. 11 – Condizioni di procedibilità

1. Il Safeguarding Office viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:
- a) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
 - b) segnalazione;
 - c) acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
 - d) conoscenza a seguito di ispezione;

Art. 12 – Iniziative in caso di conoscenza diretta di condotte in occasione o nel corso delle gare

1. In caso di rilevazione diretta di condotte rilevanti ai fini del presente Regolamento tenute in occasione o in corso della gara, il Duty Officer interviene senza indugio, investendo la Direzione di Torneo o i Responsabili di Struttura o i Tecnici responsabili nonché eventualmente informando il Giudice Sportivo e/o l'Ufficio del Procuratore Federale.

Art. 13 – Obbligo di riservatezza

1. Il Duty Officer, e gli eventuali consulenti e collaboratori coinvolti assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

Art. 14 – Procedimento disciplinare

1. In caso di procedimento disciplinare, lo stesso si svolgerà nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina della FGI.

Art. 15 – Formazione e seminari informativi

1. In occasione della formazione e dell'aggiornamento dei Tecnici, la Federazione e gli Enti organizzano moduli di formazione e aggiornamento, sulla prevenzione e contrasto degli abusi di cui al presente Regolamento.
2. I Tecnici, i Dirigenti, il Duty Officer, i Preparatori Atletici, lo Staff Medico, gli appartenenti al Gruppo Arbitrale e chiunque collabori direttamente con la Società Sportiva nella gestione degli atleti sono tenuti a prendere parte ai percorsi formativi di cui al comma precedente.
3. La FGI, anche attraverso le articolazioni territoriali, promuove altresì l'organizzazione di seminari informativi per tutti i tesserati sui temi di cui al presente Regolamento. Il calendario degli incontri è pubblicato sui siti istituzionali della FGI e dei Comitati Regionali FGI.

Il Presidente

Regina PEROTTI